

## GLI AMMINISTRATIVI GESTIONALI PRESSO LE ASD SSD – ART. 37 D.LGS. 36/2021 MANSIONI NON SPORTIVE

Disciplina dei rapporti di collaborazione di carattere amministrativo gestionale di natura non professionale per le prestazioni rese in favore delle società e associazioni sportive dilettantistiche, tenendo conto delle peculiarità di queste ultime e del loro fine non lucrati.

Non rientrano **nel lavoro sportivo** le collaborazioni a carattere Amministrativo Gestionale (Co.co.co. Ordinarie ex art. 409 c.p.c.).

Ai sensi dell'art. 37 del D.lgs. 36/2021 le attività di carattere amministrativo gestionale resa dal lavoratore in favore di **società ed associazioni sportive dilettantistiche**, come anche degli altri organismi sportivi, potrà essere oggetto di **collaborazioni coordinate e continuative (ex art. 409 del c.p.c.)** quando ne ricorreranno le condizioni ordinarie di legge e di prassi.

Si tratta, in linea generale, di tutte quelle attività svolte dal personale preposto a **compiti di segreteria, tesseramento, contabilità e, comunque, agli adempimenti amministrativi.**

Con tali lavoratori, non qualificabili ed equiparabili al lavoratore sportivo così come disciplinato dalla normativa di specie si potranno concludere ed instaurare rapporti di collaborazione coordinata e continuativa esclusivamente ove ne ricorrano gli ordinari presupposti di legge.

Per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale, viene prevista l'assicurazione previdenziale e assistenziale **con iscrizione alla Gestione Separata INPS**, secondo la relativa disciplina previdenziale.

Per tali figure c'è **l'obbligo assicurativo INAIL** (ex art. 5, co. 2 e 3, D.lgs. 38/2000) e, pertanto, il committente sarà tenuto a porre in essere tutti gli adempimenti obbligatori previsti per ogni datore di lavoro dal DPR 1124/65, tra cui quello di provvedere al versamento del premio assicurativo secondo la classe di rischio prevista per la mansione specifica;

Ai sensi dell'art.25, c.1 del d. lgs 36/2021, "È lavoratore sportivo l'atleta, l'allenatore, l'istruttore, il direttore tecnico, il direttore sportivo, il preparatore atletico e il direttore di gara che, senza alcuna distinzione di genere [...], esercita l'attività sportiva verso un corrispettivo." Aggiunge la norma che sono lavoratori sportivi anche quei tesserati, ai sensi dell'articolo 15, che svolgono verso un corrispettivo le mansioni rientranti, sulla base dei regolamenti dei singoli enti affilianti, tra quelle necessarie per lo svolgimento di attività sportiva, con esclusione delle **mansioni di carattere amministrativo-gestionale.**

Inail	Ordinaria: <b>Co co co /massimali/minimali-art. 5 d.l. 38/2020;</b> Nota bene: ritengo che non vi sia una franchigia di esenzione (ovvero non si applica l'esenzione dei 5000 euro valevole ai fini previdenziali); <b>ripartizione un terzo collaboratore / due terzi committente.</b>
-------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	<p>Nota bene: al contrario gli sportivi dilettanti titolari di rapporti di co co co (fino 24 ore settimanali-presunzione semplice di co co co ) non hanno inail (vedi correttivo bis art. 34 d.lgs. 36/2021, il vademecum ha ingenerato su questo tema un po' di confusione tra gli operatori).</p> <p>Nota bene: Sul punto è però necessario precisare che l'esclusione dall'obbligo assicurativo contro gli infortuni e le malattie professionali <b>non opera a riguardo delle co.co.co. amministrativo-gestionali che</b>, se pur beneficiano delle medesime esenzioni fiscali e particolarità contributive previste per i lavoratori sportivi, restano a tutti gli effetti delle co.co.co. "ordinarie" e pertanto obbligate all'assicurazione presso l'INAIL.</p> <p>Nota bene: dal punto di vista assicurativo invece ai rapporti in trattazione si applica la disciplina di cui all'art. 5, commi 2 e 3, del decreto legislativo <b>23 febbraio 2000, n. 38</b>, secondo i criteri stabiliti con il decreto di cui all'articolo 34, comma 1, secondo periodo "Disposizioni in materia di premi dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (INAIL)".</p>
<p>Fisco Applica il 36, co. 6 (vedi art. 37, co.4 d.lgs. 36/2021)</p>	<p>Fino 15.000 esente Oltre reddito assimilato art. 50, co.1 lett. c bis del tur;</p> <p><i>esempio:</i> 20.000 <b>Meno 15000/esenzione fiscale-</b> Meno contributi a carico collaboratore <b>675,75</b> (20.000-5000=15000 al 50% x27,03%ad un terzo= 675,75) = 4325,25 - reddito assimilato/art. 50, co.1 lett. c bis (la figura è inquadrata come rapporto di collaborazione); <b>ad esse va detratto anche un terzo dei premi inail a carico del collaboratore.</b></p>

	<p>I compensi non costituiscono base imponibile ai fini fiscali fino all'importo complessivo annuo di euro 15.000,00 (soglia di esenzione IRPEF). In definitiva, non costituiscono reddito per il percipiente fino all'importo annuo massimo di euro 15.000,00. Qualora l'ammontare complessivo dei compensi superi il limite di 15.000,00 euro, esso concorre a formare il reddito del percipiente solo per la parte eccedente tale importo.</p> <p>Oltre l'importo di 15.000,00 euro si applicheranno le regole ordinarie in tema di ritenute fiscali erariali e di addizionali IRPEF regionale e comunale.</p> <p><b>Nota bene:</b> ai fini fiscali invece, si applica l'art. 36, comma 6: i compensi non costituiscono base imponibile ai fini fiscali fino all'importo complessivo annuo di euro 15.000,00. Qualora l'ammontare complessivo dei suddetti compensi superi il limite di euro 15.000,00, esso concorre a formare il reddito solo per la parte eccedente tale importo (reddito assimilato art. 50, co.1 lett. c bis).</p>
<p>Previdenza</p> <p>Si applica art. 35, co.2, co. 6, co. 7, co. 8, co. 8bis, co. 8ter d.lgs. 36/2021;</p> <p>Si ritiene rilevino solo il compensi corrisposti dal 1/7/2023 (non quelli dal 1/1/2023 al 30/6/2023);</p> <p>DUBBI: LA FASCIA DI ESENZIONE DI 5000 EURO SI APPLICA ANCHE AI CONTRIBUTI MINORI DEL 2,03% - <b>INPS PER LE VIE BREVI AFFERMA DI SI;</b></p> <p>OLTRE LA FASCIA DI ESENZIONE DEI 5000 EURO- L'ABBATTIMENTO DELLA BASE IMPONIBILE AL 50% SI APPLICA AI CONTRIBUTI MINORI (es 2,03%)? <b>INPS PER LE VIE BREVI AFFERMA DI SI;</b></p>	<p>Gestione separata</p> <p>X iscritto- 24%</p> <p>X non iscritto/27,03% (25+2,03)</p> <p>25+2,03=27,03</p> <p><b>25</b> + <b>2,03</b> (malattia + maternità + cuaf + dis coll) <b>(0,50+0,22-tutela malattia, maternità, cuaf +1,31 tutela dis coll);</b></p> <p>Franchigia 5000 Oltre 5000, abbattimento al 50%</p> <p>Ripartizione un terzo/due terzi</p> <p>Dal 1/7/2023</p> <p><i>esempio:</i></p>

<p>SI RITIENE CHE AI FINI DEL REGIME CONTRIBUTIVO NON RILEVINO I COMPENSI PAGATI DAL 1 GENNAIO 2023 AL 30 GIUGNO 2023 ma solo quelli pagati dal 1/7/2023;</p> <p>INPS per le vie brevi afferma che la base imponibile ivs operi con le stesse regole della base imponibile delle contribuzioni minori (esempio 2,03%)</p> <p>1-vedi franchigia di esenzione a5000 euro; 2-vedi oltre 5000 abbattimento della base imponibile al 50% (fino al 31/12/2027);</p>	<p>non iscritto, non pensionato, collaboratore amministrativo gestionale (mansione non sportiva);</p> <p>compenso dal 1/7/2023 - 7000 euro; 7000 euro/ 7000-5000 (franchigia di esenzione)= 2000 al 50% (abbattimento della base imponibile per la parte che eccede i 5000 euro al 50% fino al 31/12/2027 - applicabile)-1000/base imponibile;</p> <p>1000 x27,03% (25+2,03%)-270,3 Di cui: <b><u>Un terzo c/collaboratore-90,1</u></b> <b><u>Due terzi c/committente-180,2</u></b></p> <p>I lavoratori sportivi, titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa o che svolgono prestazioni autonome, sono iscritti alla Gestione separata dell'INPS</p> <p>Per i lavoratori sportivi dell'area del dilettantismo titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa, con obbligo di iscrizione alla Gestione Separata INPS l'aliquota contributiva di base del <b>25%</b> per i non iscritti a cui vanno sommate quelle aggiuntive <b>2,03</b> (0,50% Malattia – 0,72% Maternità – 1,31% Dis-coll) per un totale di 27,03%;</p> <p>aliquote contributive:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>♣ 24%, se risultano assicurati presso altre forme di previdenza obbligatorie;</li> <li>♣ 25%, se non risultano assicurati presso altre forme di previdenza obbligatorie.</li> </ul> <p><b>25%+2,03=27,03%;</b></p> <p>Nota bene: è previsto l'obbligo contributivo "sulla parte di compenso eccedente i primi 5.000,00 euro annui e su cui si applicano le suddette aliquote. Dall'agevolazione contributiva sono esclusi i lavoratori subordinati sportivi dell'area del dilettantismo. Sino a tutto il 31.12.2027, la contribuzione alla Gestione separata INPS per collaboratori è</p>
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	<p>dovuta nei limiti del 50% dell'imponibile contributivo.</p> <p>Nello specifico, ai commi 3, 4 e 5 del suddetto art. 37, il Legislatore prevede che per i lavoratori in questione si applicano ai fini previdenziali le disposizioni dell'art. 35, commi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-2: iscrizione alla Gestione Separata INPS di cui all'art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335;</li> <li>-6: ai lavoratori che risultano assicurati presso altre forme obbligatorie, si applica l'aliquota contributiva pensionistica del 24%;</li> <li>-7: ai lavoratori che NON risultano assicurati presso altre forme obbligatorie, si applica l'aliquota contributiva pensionistica del 25%.</li> </ul> <p>Inoltre, si applicano le aliquote aggiuntive del 2,03% (0,50% malattia, maternità, ANF + 0,22% maternità ex D.M.12.7.2007 +1,31% DIS-COLL)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-8bis: l'aliquota contributiva pensionistica è calcolata sulla parte di compenso eccedente i primi 5.000,00 euro annui;</li> <li>-8ter: fino al 31/12/2027 la contribuzione di cui sopra è dovuta nei limiti del 50% dell'imponibile contributivo (in attesa di chiarimenti da parte dell'Inps si ritiene che le aliquote aggiuntive si versino sulla parte eccedente i primi 5.000,00 euro annuo senza l'abbattimento al 50% della base imponibile).</li> </ul>
<p>Lul Non tramite rnasd X (rnssd/registro nazionale attività sportive dilettantistiche);</p>	<p>Ordinario</p>
<p><b>B paga</b> Non tramite rnasd</p>	<p>Ordinaria; dubbio si applica la busta paga al co co co?</p>
<p>Unilav Non tramite rnasd</p>	<p>ordinario</p>
<p><b>Civilisticamente</b></p> <p><u><b>Ricorrendone i presupposti, l'attività di carattere amministrativo-gestionale resa in favore delle società ed associazioni sportive dilettantistiche, delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate e</b></u></p>	<p>Co co co/409 n3 cpc</p>

<p><u>degli Enti di Promozione Sportiva, anche paralimpici, riconosciuti dal CONI o dal CIP, può essere oggetto di collaborazioni ai sensi dell'articolo 409, comma 1, n. 3, del codice di procedura civile. Non rientrano tra i soggetti di cui al presente articolo coloro che forniscono attività di carattere amministrativo-gestionale nell'ambito di una professione per il cui esercizio devono essere iscritti in appositi albi o elenchi tenuti dai rispettivi ordini professionali.</u></p>	
<p>Esclusione: vedi commercialista/che fa attività di carattere amministrativo-gestionale in asd/ssd</p>	<p>È importante sottolineare infine che il D.lgs. 120/2023 introduce al 1° comma dell'art. 37 un secondo periodo che dispone che " <b>Non rientrano tra i soggetti di cui al presente articolo coloro che forniscono attività di carattere amministrativo-gestionale nell'ambito di una professione per il cui esercizio devono essere iscritti in appositi albi o elenchi tenuti dai rispettivi ordini professionali</b>".</p>

## **NORME**

Decreto legislativo | 28 febbraio 2021 | n. 36

Attuazione dell'articolo 5 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo.

Titolo V Disposizioni in materia di lavoro sportivo - Capo I Lavoro sportivo

### **Articolo 37**

Rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale

Testo in vigore dal 5 settembre 2023

1. Ricorrendone i presupposti, l'attività di carattere amministrativo-gestionale resa in favore delle società ed associazioni sportive dilettantistiche, delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate e degli Enti di Promozione Sportiva, anche paralimpici, riconosciuti dal CONI o dal CIP, può essere oggetto di collaborazioni ai sensi dell'articolo 409, comma 1, n. 3, del codice di procedura civile. Non rientrano tra i soggetti di cui al presente articolo coloro che forniscono attività di carattere amministrativo-gestionale nell'ambito di una professione per il cui esercizio devono essere iscritti in appositi albi o elenchi tenuti dai rispettivi ordini professionali. (4)

2. Ai rapporti di collaborazione di cui al comma 1 si applica la disciplina dell'obbligo assicurativo di cui all'articolo 5, commi 2 e 3, del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, secondo i criteri stabiliti con il decreto di cui all'articolo 34, comma 1, secondo periodo. (1)

3. I collaboratori di cui al comma 1 hanno diritto all'assicurazione previdenziale e assistenziale, con iscrizione alla Gestione Separata INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, secondo la relativa disciplina previdenziale.

4. L'attività dei soggetti di cui al comma 1 è regolata, ai fini previdenziali, **dall'articolo 35, commi 2, 6, 7, 8-bis e 8-ter**, e, ai fini tributari, quale che sia la tipologia del rapporto, dall'articolo 36, comma 6. (2)

5. I contributi previdenziali ed assistenziali, versati dai soggetti di cui al comma 1 o dai relativi collaboratori in ottemperanza a disposizioni di **legge, non concorrono a formare il reddito di questi ultimi ai fini tributari.**

[6. Ai contratti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale si applicano i commi 6 e 7 dell'articolo 35.] (3)

-----

(1) Il presente comma è stato così modificato dall'art. 25, D.Lgs. 05.10.2022, n. 163 con decorrenza dal 17.11.2022.

(2) Il presente comma prima sostituito dall'art. 25, D.Lgs. 05.10.2022, n. 163 con decorrenza dal 17.11.2022, è stato poi così modificato dall'art. 1, comma 30, D.Lgs. 29.08.2023, n. 120 con decorrenza dal 05.09.2023.

(3) Il presente comma è stato abrogato dall'art. 25, D.Lgs. 05.10.2022, n. 163 con decorrenza dal 17.11.2022.

(4) Il presente comma è stato così modificato prima dall'art. 25, D.Lgs. 05.10.2022, n. 163 con decorrenza dal 17.11.2022, e poi dall'art. 1, comma 30, D.Lgs. 29.08.2023, n. 120 con decorrenza dal 05.09.2023.

## **Articolo 35**

Trattamento pensionistico

Testo in vigore dal 5 settembre 2023

1. I lavoratori sportivi subordinati, a prescindere dal settore professionistico o dilettantistico in cui prestano attività, sono iscritti al Fondo Pensione Sportivi Professionisti gestito dall'INPS. A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, il predetto Fondo assume la denominazione di Fondo Pensione dei Lavoratori Sportivi e ai lavoratori iscritti si applica la disciplina del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 166. Ricorrendone i presupposti, al suddetto Fondo sono altresì iscritti i lavoratori sportivi autonomi, anche nella forma di collaborazioni coordinate e continuative ai sensi dell'articolo 409, comma 1, n. 3 del codice di procedura civile, operanti nei settori professionistici.
2. Nell'area del dilettantismo i lavoratori sportivi, titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa o che svolgono prestazioni autonome, hanno diritto all'assicurazione previdenziale e assistenziale. A tal fine essi sono iscritti alla Gestione separata INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 e della quale si applicano le relative norme. (1)
3. Le figure degli istruttori presso impianti e circoli sportivi di qualsiasi genere, dei direttori tecnici, e degli istruttori presso società sportive di cui ai punti n. 20 e n. 22 del decreto ministeriale 15 marzo 2005 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, a partire dall'entrata in vigore del presente decreto hanno diritto all'assicurazione previdenziale e assistenziale, sulla base del relativo rapporto di lavoro, secondo quanto previsto dal presente decreto. Le stesse figure professionali già iscritte presso il Fondo pensioni per i lavoratori dello spettacolo hanno diritto di optare, entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, per il mantenimento del regime previdenziale già in godimento.
4. Resta ferma la disciplina dell'assegno straordinario vitalizio «Giulio Onesti», di cui alla legge 15 aprile 2003 n. 86 e ai relativi provvedimenti attuativi, in favore degli sportivi italiani che, nel corso della loro carriera agonistica, abbiano onorato la patria, anche conseguendo un titolo di rilevanza internazionale in ambito dilettantistico o professionistico, e che versino in comprovate condizioni di grave disagio economico.
5. Forme pensionistiche complementari possono essere istituite, secondo la disciplina legislativa vigente, da accordi collettivi stipulati dalle Federazioni Sportive Nazionali e dalle Discipline sportive associate, anche paralimpiche e dai rappresentanti delle categorie di lavoratori sportivi interessate. (3)
6. Per i lavoratori di cui al comma 2, iscritti alla Gestione separata INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che risultino assicurati presso altre forme obbligatorie,



l'aliquota contributiva pensionistica e la relativa aliquota contributiva per il computo delle prestazioni pensionistiche è stabilita in misura pari al 24 per cento. (1)

7. Per i lavoratori di cui al comma 2, titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa, iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che non risultino assicurati presso altre forme obbligatorie, l'aliquota contributiva pensionistica e la relativa aliquota contributiva per il computo delle prestazioni pensionistiche è stabilita nella misura pari al 25 per cento. Per tali lavoratori si applicano le aliquote aggiuntive previste per gli iscritti alla gestione separata Inps di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 sulla base del relativo rapporto di lavoro. (1)

8. Per i lavoratori di cui al comma 2 che svolgono prestazioni autonome di cui all'articolo 53, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che non risultino assicurati presso altre forme obbligatorie, l'aliquota contributiva pensionistica e la relativa aliquota contributiva per il computo delle prestazioni pensionistiche è stabilita in misura pari al 25 per cento. Per tali lavoratori si applicano le aliquote aggiuntive previste per gli iscritti alla gestione separata Inps di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 sulla base del relativo rapporto di lavoro. (1)

8-bis. L'aliquota contributiva pensionistica e la relativa aliquota contributiva per il computo delle prestazioni pensionistiche, di cui ai commi 6, 7 e 8, sono calcolate sulla parte di compenso eccedente i primi 5.000,00 euro annui. (2)

8-ter. Fino al 31 dicembre 2027 la contribuzione al fondo di cui ai commi 6, 7 e 8 è dovuta nei limiti del 50 per cento dell'imponibile contributivo. L'imponibile pensionistico è ridotto in misura equivalente. (2)

8-quater. Per i rapporti di lavoro sportivo iniziati prima del termine di decorrenza indicato all'articolo 51 e inquadri, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 67, primo comma, lettera m), primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non si dà luogo a recupero contributivo. (2)

8-quinquies. Per i lavoratori sportivi titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa, di cui al comma 2, l'adempimento della comunicazione mensile all'Istituto nazionale della previdenza sociale dei dati retributivi e informazioni utili al calcolo dei contributi può essere assolta

mediante apposita funzione telematica istituita nel Registro delle attività sportive dilettantistiche. (4)

8-sexies. Alle associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche di cui al capo I del decreto legislativo 28 febbraio 2021 n. 39, che nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di erogazione del beneficio di cui al presente comma hanno conseguito ricavi di qualsiasi natura, non superiori complessivamente a euro 100.000, è riconosciuto un contributo, commisurato ai contributi previdenziali per i quali l'obbligo di denuncia e di versamento grava sulle predette associazioni e società sportive dilettantistiche versati sui compensi dei lavoratori sportivi di cui al comma 2 titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa erogati nei mesi di luglio, agosto, settembre, ottobre e novembre 2023. Il contributo di cui al presente comma, nei limiti di spesa di cui al comma 8-decies, si applica nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dal regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis». (5)

8-septies. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica delegata in materia di sport, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti le modalità ed i termini di concessione e di revoca del contributo di cui al comma 8-sexies, nonché sono definite le modalità di controllo per la verifica della spettanza del beneficio richiesto, anche mediante l'ausilio del Dipartimento per lo sport che verifica i dati nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, senza nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il medesimo contributo è iscritto nel Registro nazionale degli aiuti di Stato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per lo Sport ai sensi degli articoli 8 e 9 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115. (5)

8-octies. Le società sportive dilettantistiche beneficiarie del contributo di cui al comma 8-sexies pubblicano nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche l'importo del contributo ricevuto. La cancellazione dal Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche comporta la decadenza dal contributo e il recupero dello stesso limitatamente alla quota del contributo fruita nel medesimo anno successivamente alla data di cancellazione. (5)

8-novies. Il contributo di cui al comma 8-sexies non concorre alla formazione del reddito, né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. (5)

8-decies. Per le finalità di cui al comma 8-sexies, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, un Fondo con una dotazione di 8,3 milioni di euro per l'anno 2023. La dotazione del Fondo costituisce limite di spesa per l'erogazione del contributo di cui al comma 8-sexies. (5)

8-undecies. Agli oneri derivanti dai commi da 8-sexies a 8-decies, pari a 8,3 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri a valere sulle risorse affluite sul proprio bilancio autonomo per effetto dell'articolo 10, comma 3, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106. (5)

-----

(1) Il presente comma è stato così modificato dall'art. 23, D.Lgs. 05.10.2022, n. 163 con decorrenza dal 17.11.2022.

(2) Il presente comma è stato aggiunto dall'art. 23, D.Lgs. 05.10.2022, n. 163 con decorrenza dal 17.11.2022.

(3) Il presente comma è stato così modificato prima dall'art. 23, D.Lgs. 05.10.2022, n. 163 con decorrenza dal 17.11.2022, e poi dall'art. 1, comma 28, D.Lgs. 29.08.2023, n. 120 con decorrenza dal 05.09.2023.

(4) Il presente comma aggiunto dall'art. 23, D.Lgs. 05.10.2022, n. 163 con decorrenza dal 17.11.2022, è stato così modificato dall'art. 1, comma 28, D.Lgs. 29.08.2023, n. 120 con decorrenza dal 05.09.2023.

(5) Il presente comma è stato aggiunto dall'art. 1, comma 28, D.Lgs. 29.08.2023, n. 120 con decorrenza dal 05.09.2023.

### **Articolo 36**

Trattamento tributario

Testo in vigore dal 5 settembre 2023

---

1. L'indennità prevista dall'articolo 26, comma 4, è soggetta a tassazione separata, agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, a norma dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

2. Per tutto quanto non regolato dal presente decreto, è fatta salva l'applicazione delle norme del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

3. Per l'attività relativa alle operazioni di cessione dei contratti previste dall'articolo 26, comma 2, le società sportive debbono osservare le disposizioni del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, recante la disciplina dell'imposta sul valore aggiunto, e successive modificazioni e integrazioni, distintamente dalle altre attività esercitate, tenendo conto anche del rispettivo volume d'affari. Per le società ed associazioni sportive dilettantistiche senza fini di lucro resta ferma l'agevolazione di cui all'articolo 148, comma 3, del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

4. Le somme versate a titolo di premio di addestramento e formazione tecnica, ai sensi dell'articolo 31, comma 2, sono equiparate alle operazioni esenti dall'imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Tale premio, qualora sia percepito da società e associazioni sportive dilettantistiche senza fini di lucro che abbiano optato per il regime di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398, non concorre alla determinazione del reddito di tali enti.

[5. Resta fermo quanto previsto dalla legge 16 dicembre 1991, n. 398, dall'articolo 25 della legge 13 maggio 1999, n. 133, fatta eccezione per i contratti di lavoro sportivo autonomo, e dall'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.] (2)

6. I compensi di lavoro sportivo nell'area del dilettantismo non costituiscono base imponibile ai fini fiscali fino all'importo complessivo annuo di euro 15.000,00. In ogni caso, tutti i singoli compensi per i collaboratori coordinati e continuativi nell'area del dilettantismo inferiori all'importo annuo di 85.000 euro non concorrono alla determinazione della base imponibile di cui agli articoli 10 e 11 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. (3)

6-bis. Ai fini di quanto previsto al precedente comma 6, all'atto del pagamento il lavoratore sportivo rilascia autocertificazione attestante l'ammontare dei compensi percepiti per le prestazioni sportive dilettantistiche rese nell'anno solare; (4)

6-ter. Al fine di sostenere il graduale inserimento degli atleti e delle atlete di età inferiore a 23 anni nell'ambito del settore professionistico, le retribuzioni agli stessi riconosciute, al fine del calcolo delle imposte dirette, non costituiscono reddito per il percipiente fino all'importo annuo massimo di euro 15.000,00. In caso di superamento di detto limite, il predetto importo non contribuisce al

calcolo della base imponibile e delle detrazioni da lavoro dipendente. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano, per quanto riguarda gli sport di squadra, alle società sportive professionistiche il cui fatturato nella stagione sportiva precedente a quella di applicazione della presente disposizione non sia stato superiore a 5 milioni di euro; (4)

6-quater. Le somme versate a propri tesserati, in qualità di atleti e tecnici che operano nell'area del dilettantismo, a titolo di premio per i risultati ottenuti nelle competizioni sportive, anche a titolo di partecipazione a raduni, quali componenti delle squadre nazionali di disciplina nelle manifestazioni nazionali o internazionali, da parte di CONI, CIP, Federazioni sportive nazionali, Discipline sportive associate, Enti di promozione sportiva, Associazioni e società sportive dilettantistiche, sono inquadrate come premi ai sensi e per gli effetti dell'articolo 30, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. (4)

[7. La soglia di esenzione di cui all'articolo 69, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si applica anche ai redditi da lavoro sportivo nei settori dilettantistici, quale che sia la tipologia di rapporto ed esclusivamente ai fini fiscali.] (2)

[8. Resta fermo il regime speciale per i lavoratori sportivi rimpatriati, di cui all'articolo 16, commi 5-quater e 5-quinquies, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, come modificato dal presente decreto.] (1)

-----

(1) Il presente comma è stato abrogato dall'art. 12 quater, comma 2, D.L. 21.03.2022, n. 21, così come inserito dall'allegato alla legge di conversione, L. 20.05.2022, n. 51 con decorrenza dal 21.05.2022.

(2) Il presente comma è stato abrogato dall'art. 24, D.Lgs. 05.10.2022, n. 163 con decorrenza dal 17.11.2022.

(3) Il presente comma prima sostituito dall'art. 24, D.Lgs. 05.10.2022, n. 163 con decorrenza dal 17.11.2022, è stato poi così modificato dall'art. 1, comma 29, D.Lgs. 29.08.2023, n. 120 con decorrenza dal 05.09.2023.

(4) Il presente comma è stato aggiunto dall'art. 24, D.Lgs. 05.10.2022, n. 163 con decorrenza dal 17.11.2022.